



# COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

## Provincia di Bergamo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 3 del 10-03-2018

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2017 DELL'IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

<b>RONZONI SAMANTA</b>	<b>P</b>	<b>BLINI ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>LOCATELLI LUCA</b>	<b>A</b>	<b>ESPOSITO DANIEL</b>	<b>A</b>
<b>FORNONI MARTA</b>	<b>P</b>	<b>MAZZOLENI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>ROTA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>MARRA PIERLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>MAZZOLA DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>PIPPA DIEGO</b>	<b>P</b>
<b>ESPOSITO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>MARCHESI LUCIO</b>	<b>P</b>
<b>COLLEONI MAURO</b>	<b>P</b>		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra Moroli Dr.ssa Franca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RONZONI SAMANTA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco** introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Mazzola il quale illustra i contenuti;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale veniva disciplinata l'Imposta Municipale Propria in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'Imposta Unica Comunale - IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare imposto dal Regolamento IUC nelle sue componenti IMU, TASI, TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014, successivamente integrato e modificato con deliberazione di C. C. n. 23/2015 e con deliberazione di C.C. n. 13/2016;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 21 della L. n.205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018), ai sensi della quale anche per l'anno 2018 è prorogata la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017, con espressa esclusione delle tariffe TARI;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote I.M.U. e la detrazione per abitazione principale deliberate per l'anno 2017;

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla **proroga al 31 marzo 2018** del termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno **2018**.

**RITENUTO** pertanto confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come di seguito riportate:

- **4,00 per mille** solo per le abitazioni principali aventi categoria catastale A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze
- **8,55 per mille** per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili (aliquota massima 10,6 x mille, aliquota TASI applicata 1,95 x mille, somma IMU + TASI 10,5 x mille)

nel rispetto dei termini fissati per legge aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre (o il primo giorno non festivo successivo), con la possibilità del pagamento in unica rata al 16 giugno di ogni anno;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., inserito nel presente atto;

**ACQUISITO** il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

Con voti resi in forma palese:

Presenti: n 11;

Assenti: n 2 (Cons. Locatelli L. e Esposito D.);

Votanti: n 11;

Favorevoli: n 11;

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

### **DELIBERA**

Di prendere atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU per l'anno 2018:

- Per gli altri immobili ed aree edificabili l'aliquota di base vigente nella misura dell'**8,55 per mille**;
- Per le abitazioni principali e relative pertinenze l'aliquota vigente determinata nella misura del **4,00 per mille** (SOLO CAT. A/1, A8 e A/9);

Di non determinare per l'anno 2018 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

Di dare atto altresì che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Di dare atto che

- l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- il comma 708 della Legge 147/2013 prevede la non applicazione dell'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

Di trasmettere la presente deliberazione di conferma delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio previsto per legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Di ottemperare all'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito internet comunale del presente provvedimento;

Successivamente, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione espressa in forma palese;

Presenti n 11;

Votanti: n 11

Favorevoli: n 11;

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE  
RONZONI SAMANTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-03-2018 al 30-03-2018 reg. pubblicazioni nr. 138 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Moroli Dr.ssa Franca**